

## PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso.

### 1. Disposizioni Generali

Posto che un investimento di cui trattasi nel presente Accordo sia conforme alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato, il presente Accordo e tutte le clausole in esso contenute si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, officine o altre strutture utili alla condotta degli affari; i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività commerciali; la conclusione, la formalizzazione e l'esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse la proprietà intellettuale, e la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare la presa in prestito di fondi, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli e l'acquisto di valuta per le importazioni necessarie per la condotta degli affari; la commercializzazione di beni e servizi; la concessione di franchigie o diritti su licenza; la raccolta, la vendita ed il trasporto di materie prime e prodotti derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

### 2. Con riferimento all'Articolo 2

a) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.